

Cass. civ. sez. II, del 22 dicembre 2014 n. 27167

Quanto al terzo ed al quarto motivo, la Corte d'appello ha supportato la propria valutazione dell'apprezzabile compromissione del pari uso del lastrico solare con una logica motivazione, ancorata a precisi e circostanziati dati di fatto: l'antenna si sviluppa su un traliccio metallico di circa 18 metri installato su un basamento in cemento delle dimensioni di m. 1,30 x m. 1,30 x m. 0,40 ed inoltre il traliccio è vincolato al lastrico solare (della superficie di mq. 243) mediante ben sette tiranti imperniati nella pavimentazione, che attraversano l'intero lastrico solare condominiale e raggiungono tutti i lati dell'edificio, e vi sono ulteriori cavi.

Sul punto la ricorrente sollecita al riguardo questa Corte ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza processuale, quanto ancora le opinioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.

Il motivo - con cui si denuncia violazione dell'art. 1102 cod. civ. - è infondato.

La Corte d'appello ha ritenuto, sulla base di un logico e motivato apprezzamento, che l'installazione dell'antenna trasmittente della T, in considerazione della sua consistenza e delle sue dimensioni in rapporto alla superficie del lastrico, si risolve in una sottrazione alla possibilità di uso comune di una parte considerevole della superficie del lastrico solare, e quindi in una compromissione apprezzabile dell'uso paritetico del bene.

Stante l'accertata situazione di fatto, correttamente la Corte d'appello ha giudicato l'installazione non consentita ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., in quanto costituente, in concreto, una modificazione delle modalità di uso e di godimento della cosa comune, che interferisce sul pari uso della stessa spettante agli altri condomini.